

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
terza sezione civile

N. 6788/2018 R.G.

VERBALE DELL'UDIENZA DEL GIORNO 16/04/2019

Addì 16/04/2019, alle ore 11:01, innanzi al giudice istruttore dott. Tommaso Del Giudice sono comparsi:

- per OPPONENTE 1 + ALTRI, l'avvocato ..., in sostituzione dell'avv. ..., che dichiara di avere ricevuto la delega verbale;
- per BANCA OPPOSTA, gli avv.ti ... e ...

Il difensore di parte opponente insiste nelle proprie istanze istruttorie, mentre il difensore di parte opposta chiede procedersi alla precisazione delle conclusioni.

Il Giudice,

sentite le parti,

ritenuto di non dover ammettere la prova per testi formulata da parte opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e sui capitoli

- 1, 3, 4 e 5 in quanto irrilevanti,

- 2 in quanto in parte negativo ed in parte irrilevante,

ritenuto che, per le ragioni già evidenziate nell'ordinanza del 18/12/2018 e di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c., sia ultronea la CTU richiesta;

1. RIGETTA le istanze istruttorie;

2. INVITA le parti a precisare le conclusioni, nonché alla discussione, per poi così procedere alla decisione nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c..

I difensori delle parti richiamano le conclusioni formulate nei rispettivi atti

Il Giudice

sentite le parti;

trattiene la causa in decisione e DA' LETTURA DELLA SENTENZA ALLEGATA EX ART. 281SEXIES C.P.C.

Il Giudice



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato dandone lettura all'udienza del 16/04/2019 ex
art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 6788/2018 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2019, promossa da

OPPONENTE 1, C.F. ..., in persona del legale rappresentante *pro-
tempore*, **OPPONENTE 2**, C.F. ..., **OPPONENTE 3**, C.F. ..., **OPPONENTE 4**,
C.F. ..., **OPPONENTE 5**, C.F. ..., rappresentati e difesi dagli avv.ti
... e ..., ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ...,
sito in ..., via ... n. ..., giusta procure in calce all'atto di
citazione,

OPPONENTI,

nei confronti di

BANCA OPPOSTA, C.F. ..., in persona del legale rappresentante *pro-
tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti ..., ... e ..., ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ... sito in ...,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

OPPOSTA,

avente ad oggetto: Contratto autonomo di garanzia

Conclusioni come da verbale di udienza dell'odierna udienza.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 10/7/2018, OPPONENTE 1, OPPONENTE 2, OPPONENTE 3, OPPONENTE 4, OPPONENTE 5 promuovevano il presente giudizio nei confronti di BANCA OPPOSTA, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2126/2018 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio BANCA OPPOSTA, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e proseguiva per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.

2. L'opposizione e le domande degli opposenti sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Deve osservarsi che gli opposenti devono qualificarsi come garanti autonomi della debitrice principale, sulla base del tenore dei contratti di garanzia depositati in particolare laddove enunciano che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta".

In senso opposto non rileva la mancanza dell'ulteriore specificazione "senza eccezioni", in quanto, anche osservando che

le Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837 hanno enunciato che la clausola ""a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia", nondimeno, nel testo della motivazione ed al punto 8.3, assimilano la dicitura ""a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)"" a quella ""senza eccezioni"", così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda. Del resto, nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di merito che in contratti formulati similmente a quello di specie ravvisa comunque un contratto autonomo di garanzia (espressamente in tal senso, Trib. Torre Annunziata, G. dott. Francesco Coppola, sent. del 08.01.2014, n.147).

2.1. Riconosciuta la qualità di garante autonomo in capo agli oppositori, risultano provati i crediti azionati monitoriamente e devono essere rigettate le doglianze fondate sui rapporti negoziali della debitrice principale, in quanto prive della formulazione di una rituale *exceptio doli* evidenziante con prove pronte e liquide sia l'univoca mala fede di parte opposta, sia il perseguimento di risultati in assoluto vietati dall'ordinamento (così, ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017, Rv. 645219 - 01). In particolare, detta conclusione concerne le doglianze inerenti

1) all'assenza di prova scritta del credito rispetto alla debitrice principale, e circa il quale è comunque sufficiente la produzione di dette sole garanzie (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29215 del 12/12/2008, Rv. 606201 - 01);

2) all'asserita nullità dei mutui di scopo e per carenza di osservanza di quest'ultimo, con ciò rendendosi ultroneo aggiungere come non sia *stricto sensu* ravvisabile detta tipologia negoziale atteso come non sia presente una finalizzazione che coinvolge nel sinallagma negoziale "direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore" ed a prescindere da quello del mutuatario (così Cass., ord. n. 24699 del 2017).

3. Nemmeno sono fondate le doglianze attinenti alle pattuizioni usurarie dei rapporti negoziali garantiti. Anzitutto, non risulta osservato l'onere probatorio della produzione dei contratti per le doglianze attinenti al mutuo dell'11/10/2013 ed al contratto di finanziamento mediante apertura di credito, citati nella perizia di parte (in tal senso, *ex multis*, Trib. Cagliari sent. n. 11114 del 2014, nonché nel medesimo senso di onere della prova Corte d'Appello di Brescia, sent. n. 534 del 2018 e Cass., sent. n. 9201 del 2015).

Per quanto attiene - invece - al contratto di mutuo del 6/5/2008, deve essere premesso che "è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia" (Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223 e in tal senso anche Cass., ord. n. 2311 del 2018) e che "È inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l'allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia e quindi l'allegazione risulti palesemente infondata" (*ex multis*, Trib. Milano, 21-10-2014). Ebbene, occorre sottolineare che non è possibile postulare la fondatezza dell'asserito superamento del tasso soglia sommando il tasso di interesse corrispettivo con il tasso di mora. Come evidenziato dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, l'indirizzo di Cass. sent. n. 350/2013 consente di ritenere che l'usura oggettiva possa ritenersi perfezionata anche con la pattuizione di interessi moratori soprasoglia, ma non implica affatto la necessaria sommatoria degli interessi moratori ai corrispettivi, che, peraltro, nel caso di specie, non è nemmeno imposta dal regolamento negoziale nei termini indicati da parte attrice: in fattispecie consimili, la giurisprudenza ha dunque condivisibilmente affermato che "l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità

degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario" (Tribunale Reggio Emilia 6 ottobre 2015; ed in tal senso anche Tribunale Torino 14 maggio 2015, Tribunale Padova 27 gennaio 2015, Tribunale Milano 3 dicembre 2014).

Conclusioni diverse dal rigetto non possono emergere postulando una seconda ipotesi di "cumulo" delle due tipologie di interesse, la quale parta dall'osservazione che gli interessi di mora vengano applicati sulla rata scaduta la quale è, per sua natura, composta da una quota-capitale e da una quota-interessi corrispettivi e che questi ultimi non possano cambiare detta natura di interessi ai fini della verifica dell'usurarietà della mora. Al contrario, la considerazione che l'interesse di mora sia applicato su una rata comprensiva anche dell'interesse corrispettivo implica - secondo la Suprema Corte - un fenomeno anatocistico legittimo ex art. 3 della Delibera CICR del 9-2-2000, dunque una capitalizzazione dell'interesse corrispettivo, la quale comporta la sua esclusione dal separato calcolo dell'usura per l'interesse moratorio (in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014, Rv. 631434 e Trib. Torino, sent. n. 5148 del 2015; da ultimo e specificatamente in tema di inattendibilità del TEMO, Trib. Pavia, sent. n. 1668 del 2017).

3.1. Deve essere peraltro aggiunto che non è nemmeno corretto il parametro del tasso-soglia richiamato da parte opponente anche a proposito della mora. E' noto che, al di fuori della non condivisibile tesi della c.d. sommatoria degli interessi corrispettivi ai moratori, sono tre gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di usura degli interessi moratori:

- 1) l'indirizzo che nega l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori (*ex multis*, Trib. Roma, sent. del 26-01-2016 n.1463);
- 2) l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al tasso-soglia calcolato sul TEGM per i corrispettivi + il 2,1% (*ex multis*, Trib. Milano, sent. del 3 dicembre 2014);
- 3) l'indirizzo che afferma l'applicabilità della disciplina in materia di usura agli interessi moratori avendo riguardo al medesimo tasso-soglia per i corrispettivi (*ex multis*, Trib. Torino, ord. del 14-5-2015).

Ritiene questo Giudice di non poter aderire all'ultimo indirizzo sub 3) e deve essere rilevato che sia l'indirizzo sub 1), sia l'orientamento sub 2), portano al rigetto della domanda inerente all'usurarietà degli interessi moratori nel caso di specie.

Ed infatti, anche a non voler ritenere inapplicabile *in toto* la disciplina dell'usura in materia di interessi moratori, si deve quantomeno aderire all'indirizzo sub 2). Deve condividersi - infatti - l'orientamento del Trib. di Milano sent. del 3 dicembre 2014, laddove lo stesso correttamente afferma che "*quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 13*". Infatti, è pacifico che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora (...)" e "l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso

delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"; ciò è consequenziale alle Istruzioni della Banca d'Italia secondo le quali dal calcolo del TEG "sono esclusi (...) gli interessi di mora". Del resto, come sovente affermato da questo Tribunale anche per fattispecie diverse da quella in esame, *"criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni della Banca d'Italia, in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei. Ed, infatti, la stessa Banca d'Italia utilizza la metodologia di cui alle istruzioni per rilevare il tasso effettivo globale medio, da cui si ricava il tasso soglia, cosicché l'utilizzo successivo di un criterio di calcolo diverso condurrebbe ad un risultato iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento (cfr. ex plurimis Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, n. 3586; Trib. Varese, 10 aprile 2015, n. 194; Trib. Milano, 1 luglio 2014; Trib. Milano 23 dicembre 2014)"* (così, ex multis, Trib. Bergamo, sentenza n. 1825/2015 pubbl. il 25/07/2015).

In senso opposto alle conclusioni sopraindicate non appaiono persuasive le critiche che sogliono essere avanzate dall'orientamento sub 3). Infatti, è consapevole questo Giudice che esista un orientamento opposto, il quale in base all'unitarietà del criterio di cui all'art. 644, comma 4, c.p., in base all'inattualità della rilevazione del 2,1% ed in base alla natura provvedimentale e sottordinata dei decreti ministeriali e delle rilevazioni della Banca d'Italia, assume possibile scostarsi da quest'ultima. Tuttavia, deve essere osservato in senso opposto che

- a) è di diverso avviso l'orientamento più convincente della Suprema Corte (Cass., sent. n. 12965 del 2016, Cass. sent. n. 22270 del 2016, S.U., sent. n. 16303 del 2018);
- b) allontanarsi dai criteri della Banca d'Italia significherebbe dare luogo alla sopra indicata *"disomogeneità dei dati di riferimento"*, con conseguente inattendibilità scientifica dei risultati così conseguiti, senza che in senso opposto convincano gli assunti di Cass., ord. n. 27442 del 2018, atteso come la più convincente pronuncia delle S.U., sent. n. 16303 del 2018 ha condivisibilmente evidenziato come *"L'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge"* prima ancora che da un criterio logico (in senso critico a Cass., ord. n. 27442 del 2018 anche le critiche sollevate da Trib. Roma, sent. n. 24358 del 2018, Trib. Roma, sent. n. 23603 del 2018, Trib. Roma, sent. n. 22880 del 2018 e Trib. Bergamo, sent. n. 2534 del 2018);
- c) scostarsi dai criteri elaborati dalla Banca d'Italia e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe operare, in sede di disapplicazione di questi ultimi, un sindacato non solo intrinseco, ma anche *"sostitutivo"* e lesivo della discrezionalità tecnica pacificamente riconoscibile in sede di elaborazione delle Istruzioni e di rilevazione del TEGM e del tasso-soglia, con ciò non osservando le plurime enunciazioni della giurisprudenza amministrativa in materia di sindacato sulla discrezionalità tecnica. Sul punto l'orientamento costante del Giudice amministrativo, seguito a partire da Consiglio di Stato, Sez. IV, 09 aprile 1999, n. 601, ha portato a concludere che *"non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento"*

- applicativo*". Nel caso di specie deve ritenersi che i criteri adottati dalla Banca d'Italia possono sì ritenersi opinabili, ma non sono di certo inattendibili in quanto legittimamente e con una scelta tecnica rientrante nel novero consentito dalle disposizioni legislative ha escluso dal mero TEGM oneri del tutto eventuali e subordinati al solo inadempimento del debitore come gli interessi moratori;
- d) opinare diversamente da quanto esposto alla lettera che precede e procedere ad un sindacato sui criteri elaborati dalla Banca d'Italia e fatti propri dai decreti ministeriali significherebbe disapplicare lo stesso parametro indispensabile per il rilievo dell'usura oggettiva e - utilizzando le stesse ed esatte parole di S.U., sent. n. 16303 del 2018 - giungere a "conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale";
- e) gli interessi moratori - infatti - hanno presupposti di applicazione diversi dagli interessi corrispettivi, in quanto sono dovuti solo nel caso eventuale e non certo dell'inadempimento del debitore: pertanto non appare irragionevole il differente rilievo delle due poste;
- f) non è vero che l'art. 644, comma 4, c.p. impone e imponeva un parametro necessariamente unitario tal che sarebbe sempre illegittima la rilevazione degli interessi moratori separatamente dagli interessi corrispettivi e con un tasso-soglia *ad hoc*, come non condivisibilmente sostenuto da Cass., ord. n. 27442 del 2018. L'art. 644, comma 4, c.p. impone la considerazione di tutte le poste "collegate alla erogazione del credito", ma, anche a voler ritenere che vi rientrino gli interessi moratori (tesi invero criticata), ciò non vuol dire che il parametro debba essere il medesimo previsto per gli

interessi corrispettivi. Non è un caso che, da un lato, Cass., ord. n. 27442 del 2018 richiami la circolare del 3 luglio 2013 solo parzialmente e senza rammentare come proprio tale atto amministrativo sancisca l'aumento del 2,1%, mentre, dall'altro, la giurisprudenza anche di S.U., sent. n. 16303 del 2018 abbia ritenuto in una diversa fattispecie che l'usurarietà della CMS dovesse essere valutata separatamente dal TEG per il periodo anteriore al 2010, prima delle rilevazioni successive all'entrata in vigore dell'art. 2 bis comma 2 del D.L. 29.11.2008 n°185, convertito con la L. 28.1.2009 n° 2 (ritenuta innovativa e non interpretativa in materia di CMS da S.U., sent. n. 16303 del 2018): ciò legittima l'osservazione che l'art. 644, comma 4, c.p. non imponga un parametro unitario e comprensivo di tutte le poste per ogni operazione, dovendosene dare un'interpretazione (almeno) costituzionalmente orientata al criterio di ragionevolezza, che implica diverse soglie a diversi presupposti di applicazione delle poste delle operazioni;

g) non è sostenibile che proprio l'art. 2 bis, comma 2, del D.L. 29.11.2008 n°185, convertito con la L. 28.1.2009 n° 2 imponga il medesimo TEGM anche per i moratori in quanto detta disposizione legislativa sancirebbe che "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108". Detta disposizione, infatti, enuncia altresì che "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari,

resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni", sicché fintanto la Banca d'Italia continui ad escludere gli interessi moratori dal TEGM, i primi non potranno essere raffrontati al secondo senza aumenti ai fini della disciplina in materia di usura;

h) è vero ma non pertinente che l'aumento del 2,1% è inattuale perché basato su indagine statistica del 2002. A prescindere da come detta percentuale sia stata aggiornata dall'art. 3, comma 5, del decreto del 21 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2017 ed "in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015", come indicato nella "Nota metodologica", il mancato aggiornamento di detta rilevazione prima di quest'ultimo periodo rende sì opinabile l'attualità dell'aumento del 2,1% rispetto agli anni successivi, ma non legittima affatto il ricorso ad un criterio ancora più peregrino quale quello sub 3) e che non contempla affatto, nemmeno con un'indagine risalente, gli interessi moratori;

i) non è sostenibile quanto prospettato in contesti di convegno dal relatore di Cass., ord. n. 27442 del 2018 e circa la postulabilità di un'usura oggettiva civile diversa da quella penale, che abbia ad oggetto i tassi moratori e che assurga a parametro di quest'ultimi i medesimi tassi-soglia previsti per i corrispettivi come esito di un'applicazione analogica del decreto ministeriale *ratione temporis* applicabile e ovviamente possibile solo per gli effetti civilistici. Invero,

I. l'applicazione analogica dei provvedimenti amministrativi è impedita dai limiti sanciti dalla

giurisprudenza amministrativa, secondo la quale, condivisibilmente, "l'interpretazione degli atti amministrativi (...), soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, perché gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative. La dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali contenute (...) esclude ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e preclude ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento" dei consociati (in tal senso ed, *ex multis*, Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 72 del 13/01/2014);

- II. la L. n. 108 del 1996 evidenzia letteralmente un'unica nozione di usura, tanto ai fini penali, quanto a fini civili, sicché non è possibile ammettere uno iato tra quei due diversi contesti di operatività delle norme;
- III. l'esito interpretativo sub II. risulta conforme ai lavori preparatori della L. n. 108 del 1996,

considerato come, durante i lavori preparatori di tale disciplina,

1. la IV Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Finanze) ebbe ad evidenziare, nel proprio e primo parere, "[c]ondividendo la necessità di sanzioni accessorie a quelle penali, si sottolinea la necessità di una normativa civilistica adeguata" dunque sempre sul versante sanzionatorio e presupponendo una nozione già definita ed unitaria di usura;
2. il deputato Antonio Lia, durante la seduta del 6/10/1994, ebbe significativamente ad evidenziare "Il nostro codice dovrebbe condannare l'usura, che indubbiamente è un illecito civile e penale", senza distinzione alcuna tra i due;
3. il deputato Ernesto Stajano, durante la seduta del 6/10/1994, ebbe significativamente a sottolineare - in un'ipotizzata abrogazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. - "Resterà la possibilità per l'usurato di attivare attraverso la costituzione di parte civile o l'esercizio in sede civile di un'azione ex articolo 2043 o per la restituzione, tutti quei meccanismi che sono normalmente apprestabili a difesa della parte offesa nel reato. Il meccanismo funziona perfettamente ed è corrispondente al sistema generale dei codici civile e penale", senza differenziare la nozione di usura oggettiva nell'uno o nell'altro ambito.

Per tali ragioni, anche a non voler aderire all'indirizzo che esclude *in toto* l'applicazione della disciplina in materia di

usura sugli interessi moratori, deve comunque e quantomeno computarsi il sopraindicato aumento del 2,1% (riferito al TEGM) che, nel caso di specie, non è stato debitamente considerato da parte opponente in relazione all'effettivo e isolatamente considerato tasso di mora.

Ciò è tanto più fondato quanto più si consideri che quest'ultimo tasso - per le ragioni di seguito indicate - non può ritenersi coincidere con quello maggiorato con le altre voci indicate in contratto. Infatti, per le stesse e sopraindicate ragioni sub a), b) e c) che escludono la possibilità di discostarsi dai criteri della Banca d'Italia, deve - peraltro - essere anche preclusa la sommatoria di altre spese e costi, dovendo semmai gli stessi essere cumulati al tasso di interesse corrispettivo solo nei limiti di quanto prescritto dalla Banca d'Italia.

3.2. Quanto suesposto rende già possibile il rigetto delle censure in tema di usura e rende ultroneo rilevare l'inosservanza dell'onere probatorio in tema e per la mancata produzione del pertinente d.m. rilevante il tasso-soglia (circa il cui onere, *ex multis*, Tribunale Latina 28 agosto 2013, Cass., sent. n. 7374 del 2016 e Cass., ord. n. 2543 del 2019).

4. Infine, occorre evidenziare che non risultano provate le inosservanze sul piano della buona fede oggettiva lamentate dagli opposenti. Non è *ex se* evincibile la consapevolezza dell'opposta circa il presunto stato di insolvenza della debitrice principale dal luogo e dalle modalità descritte di sottoscrizione delle garanzie, o dalla discrezionale scelta della banca di non agire monitoriamente e contestualmente anche nei confronti della debitrice principale. La richiesta di plurime garanzie - poi - non è *ex se* indice di una difficoltà economica della debitrice principale che trasmodi nella dedotta insolvenza.

Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione e delle domande degli opposenti, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

5. Deve essere altresì rigettata la domanda ex art. 89 c.p.c.: invero, le espressioni censurate non sono sconvenienti o offensive in quanto si risolvono in una critica alle deduzioni avversarie e non anche in un argomento *ad hominem* (*ex multis*, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 05/05/2009, Rv. 608174).

6. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza degli opposenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizioni giuridiche; dette spese si liquidano in favore di parte opposta, considerate le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande, e la carenza di differenziazione tra le posizioni dei vari opposenti, in € 20.122,00 per compensi (fase di studio € 4.388,00, fase introduttiva € 2.895,00, fase istruttoria € 9.023,00, fase decisoria € 3.816,00, calcolati in misura media, ad eccezione dell'importo minimo per la fase istruttoria e per la fase decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione e le domande di OPPONENTE 1, OPPONENTE 2, OPPONENTE 3, OPPONENTE 4, OPPONENTE 5, e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2126/2018 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna in solido OPPONENTE 1, OPPONENTE 2, OPPONENTE 3, OPPONENTE 4, OPPONENTE 5 al pagamento, in favore di BANCA OPPOSTA, delle spese processuali della fase di opposizione,

liquidate in € 20.122,00 per compensi, oltre IVA, CPA e
rimborso spese generali del 15%.

Bergamo, 16/04/2019

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice